

Circol@re nr. 09 del 7 marzo 2025

OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI

POSTICIPATA SCADENZA CON DIVERSI DUBBI

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

Il D.M. MEF n. 18 del 30 gennaio 2025 (in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025), in vigore dal 14 marzo 2025, ha definito il **Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali** ai sensi dell'art. 1, co.105, della L. 30 dicembre 2023, n. 213. (si veda anche ns. circolare n° 5 del 7 dicembre 2024). L'adozione del Decreto è stretta conseguenza delle previsioni di cui al co.101 e seguenti della Legge citata.
Il Decreto c.d. "Milleproroghe 2025", ha **posticipato l'obbligo di stipula della polizza al 31 marzo 2025** (entro il **31 dicembre 2025** per le imprese della **pesca** e dell'**acquacoltura**

PREMESSA

Il co.101 della Legge di Bilancio 2024 stabilisce che **le imprese** con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, **tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese** ai sensi dell'art. 2188 cod. civ., **sono obbligate a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni** ai beni, di cui all'art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, direttamente **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali** verificatisi sul territorio nazionale.

Il Decreto c.d. "Milleproroghe 2025", all'art. 13 ha **posticipato l'obbligo di stipula della polizza al 31 marzo 2025** (entro il **31 dicembre 2025** per le imprese della **pesca** e dell'**acquacoltura**, co.1-quater art. 19).

Le imprese nei suddetti termini sono dunque **obbligate a stipulare polizze assicurative** per la **copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari**, nonché **attrezzature industriali e commerciali causati da** eventi quali i **sismi**, le **alluvioni**, le **frane**, le **inondazioni** e le **esondazioni**.

Il Decreto citato in premessa è stato attuato nello specifico sulla base delle previsioni di cui al co.105 della Legge di Bilancio 2024: con Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy **possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione** di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità.

PUNTI DA CHIARIRE

Tuttavia anche dopo il Decreto rimangono ancora i seguenti **dubbi da chiarire** sia per quanto riguarda i beni e i soggetti interessati che per quanto riguarda la portata delle sanzioni.

Ambito soggettivo	Né la norma né il Decreto hanno chiarito su chi cade l'obbligo di stipula della polizza in relazione alle fattispecie dell' affitto di azienda (art. 2562 cod. civ.) e dell'usufrutto di azienda (art. 2561 cod. civ.). Tale criticità era stata evidenziata anche in sede di parere sul Decreto in esame da parte del Consiglio di Stato (n. 01439/2024). Si ritiene che l'obbligo cada su chi detiene l'immobile ossia su chi lo utilizza a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività di impresa (ad esempio l'affittuario). Si veda l'art. 1, co.1 lett. b) del D.M. n. 18/2025 e art. 1-bis, co.2, del D.L. n. 155/2024. Anche in beni in locazione o leasing devono essere assicurati. Con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa , anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
Piccoli imprenditori	Il dossier della Legge di Bilancio 2024 chiariva che non sono interessati dall'obbligo in parola in quanto non soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese i piccoli imprenditori (art. 2202 cod. civ.) ovvero i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani , i piccoli commercianti e coloro che esercitano un' attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. In realtà tali soggetti sono iscritti alla sezione speciale del Registro, per cui, in attesa di conferme ufficiali, si ritiene siano interessati dall'obbligo al pari delle altre imprese.
Sanzioni	Possibilità di esclusione da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici , inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri. Da chiarire meglio la portata di tale previsione da ritenersi troppo generica.

Si ricorda **l'obbligo in parola non opera per le imprese agricole**, art. 2135 cod. civ. per le quali è previsto il c.d. "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità" (art. 1, co. 515 e seguenti della Legge n. 234/2021 - Legge di Bilancio 2022- vedi D.M. 30 dicembre 2022).

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it